

N. SIUS 2009 / 3626 - TDS BOLOGNA
N. SIEP 2009 / 309 - PM BOLOGNA

ORDINANZA N.....



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

Il giorno 23-03-2010 in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. MAISTO FRANCESCO	Presidente
" NAPOLITANO SUSANNA	Giudice
" CASADIO PAOLA	Esperto
" STORCHI IDA	Esperto

con la partecipazione della Dott. LONGO MARIA, Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla

- Opposizione al decreto del 21.10.2009 del Magistrato di Sorveglianza di Bologna di espulsione (art. 16, comma 5 D.Lvo n° 286/1998 e succ.mod.),

presentata da **U.K. O.**, nato a (NIGERIA) il ...,
detenuto presso la **Casa Circondariale di BOLOGNA**, con fine pena al 20-01-2011,
condannato con Sentenza N. 2008/1661 Reg. Gen., emessa in data 15-10-2008 dal Gip presso il Tribunale di BOLOGNA, definitiva il 02-07-2009, alla pena di Anni 2 Mesi 8 di reclusione per i seguenti reati:

- Reato 1: Art 81 c. 2 C.P. data consumazione: 21-05-2008 - luogo: BOLOGNA, Art. 73 c. 1 D.P.R. del 1990 n.309, Art. 73 Bisc. 1 D.P.R. del 1990 n.309

Considerato che secondo la Corte eur. dir. uomo, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito <<uno Stato contraente si comporterebbe in modo incompatibile con i valori sottostanti alla Convenzione – patrimonio comune di ideali e tradizioni politiche di rispetto della libertà e di preminenza del diritto (al quale si riferisce il Preambolo) – se consegnasse consapevolmente un latitante (per odioso che possa essere il delitto imputatogli) ad un altro stato dove esistono seri motivi di pensare che un pericolo di tortura minacci l'interessato>>.

Considerato che la Corte di Strasburgo (Cfr. sentenze contro l'Italia) ha sancito che l'espulsione è, o sarebbe, se attuata, illegittima ai sensi art. 3 Cedu., nel caso in cui il paese di destinazione è la Tunisia (Corte eur. dir. uomo, 5 maggio 2009, Sellem c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 24 marzo 2009, Abdelhedi e altri c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 24 febbraio 2009, Ben Khemais c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia.V., altresì, la decisione della Corte eur. dir. uomo, 11 maggio 2006, Ahmed Hussun, Yasser Mohamed, Mohamed Salem, Kamal Midawi c. Italia).

Considerato che le condanne pronunciate dalla CEDU contro l'Italia affermano che, ai fini della valutazione delle condizioni interne al Paese di destinazione, è sufficiente la diretta consultazione dei

Rapporti annuali di Associazioni Internazionali, come ad esempio, Amnesty International e Human Rights Watch, quali mezzi idonei di informazione.

Considerato che i detti Rapporti Annuali delle Associazioni Internazionali indicano la **Nigeria come Stato in cui il trattamento degli espulsi espone la loro vita a pericolo.**

Considerato che nello stesso senso è il Rapporto del Commissario dei diritti umani del COE in visita (nei 13-15 gennaio 2009) nel nostro Paese, Comm DH (2009)16, Strasburgo 16 aprile 2009, punto 72 e punto 94 ss..

Considerato che, pur trattandosi di fonte di diritto gradata nella gerarchia delle norme, nello stesso senso si esprime la Circolare del 25.2.2010 della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione e revoca il decreto del 21.10.2009 del Magistrato di Sorveglianza di Bologna.

BOLOGNA, 23-03-2010

IL PRESIDENTE

MAISTO FRANCESCO